

NOTIZIE VARIE

Gli Italiani nelle miniere del Lussemburgo.

Da un rapporto del regio console generale in Lussemburgo rileviamo che durante l'inverno 1905-1906 gli Italiani occupati nelle miniere di quello Stato erano 5336, non compresi le donne, i fanciulli e le persone non adibite a lavori manuali.

Gli operai italiani si distribuivano nel modo seguente fra i comuni in cui si esercita l'industria mineralurgica: a Dudelange 1653, a Differdange 1379, a Rumelange 1112, a Esch-sur-Alzette 1035 e a Rodange 154. Durante la buona stagione il numero degli operai italiani è, però, assai superiore alle cifre sopra indicate.

Popolazione straniera censita nel 1905 a Shanghai.

Diamo qui appresso alcune notizie sulla popolazione straniera censita il 14 ottobre 1905 nella città di Shanghai. Il censimento degli stranieri negli Stabilimenti internazionali fu eseguito separatamente da quello dello Stabilimento francese (*International and French Settlements*).

Il numero degli stranieri censiti negli Stabilimenti internazionali nel 1905 è messo a confronto nella seguente tabella con quello degli stranieri risultante dai precedenti censimenti:

NAZIONALITÀ	1800	1885	1890	1895	1900	1905
Inglese	1,057	1,453	1,574	1,936	2,691	3,713
Giapponesi	168	595	386	250	736	2,157
Portoghesi	285	457	564	731	978	1,329
Americani	230	274	323	338	562	991
Tedeschi	159	216	244	314	525	785
Francesi	41	66	114	138	176	303
Russi	3	5	7	28	47	354
Austro-Ungarici	31	44	38	39	83	158
Italiani	9	31	22	83	60	148
Spagnuoli	76	232	229	154	111	146
Danesi	32	51	69	86	76	121
Norvegesi	10	9	23	35	45	93
Svedesi	12	27	28	46	63	80
Svizzeri	13	17	22	16	37	80
Olandesi	5	21	26	15	40	58
Belgi	1	7	6	21	22	48
Greci	4	9	5	7	6	32
Turchi	"	4	18	32	41	26
Rumeni	"	"	"	"	"	12
Brasiliani	"	4	2	"	3	8
Venezuelani	"	"	"	"	"	7
Indiani	4	58	89	119	296	563
Malesi	56	89	28	32	157	171
Coreani	"	1	"	1	8	8
Persiani	"	1	1	4	2	6
Di altre nazionalità	1	2	3	9	9	3
Totale	2,194	3,673	3,821	4,084	6,774	11,497

Dalle cifre suesposte si rileva un continuo accrescersi della popolazione straniera, dovuto allo sviluppo commerciale avvenuto durante l'ultimo quinquennio nella città di Shanghai. Anche gli Italiani sono andati aumentando di numero.

Rispetto all'età e al sesso, la popolazione straniera degli Stabilimenti internazionali nel 1905 si divideva nel modo seguente:

NAZIONALITÀ	SOPRA I 15 ANNI		SOTTO I 15 ANNI		TOTALE
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Italiani	77	42	11	18	148
Di altre nazionalità	5,651	3,228	1,245	1,225	11,349
Totale	5,728	3,270	1,256	1,243	11,497

Nello Stabilimento francese di Shanghai il 14 ottobre 1905 furono censiti 831 stranieri, dei quali 462 maschi e 369 femmine; 562 di età superiore ai 15 anni e 269 di età inferiore ai 15 anni. Secondo la nazionalità, essi si dividevano nel modo seguente:

NAZIONALITÀ	NUMERO degli stranieri censiti	NAZIONALITÀ	NUMERO degli stranieri censiti
Francesi	274	Greci	7
Inglesì	109	Austriaci	5
Portoghesi	81	Olandesi	5
Giapponesi	73	Spagnuoli	5
Russi	60	Danesi	3
Tedeschi	47	Turchi	2
Manillesi	23	Argentini	2
Americani	21	Svedesi e Norvegesi	1
Persiani	20	Armeni	1
Belgi	15	Cileni	1
Italiani	14	Di altre nazionalità	50
Svizzeri	12	Totale	831

Nella città di Shanghai la colonia italiana, all'epoca del censimento, ascendeva a 162 persone, occupando fra le colonie straniere l'ottavo posto, ed ora forse il settimo, poichè il numero dei Russi colà rifugiati in seguito alla guerra è andato, dopo la pace, diminuendo.

Prezzi dei terreni (*baldios*) nella Repubblica del Messico.

Il Ministero d'agricoltura della Repubblica Messicana ha pubblicato nel *Diario Oficial* i prezzi stabiliti per l'anno fiscale 1906-1907 per la vendita dei terreni incolti demaniali situati nei diversi Stati e Territori della Confederazione.

Potendo essere di qualche utilità conoscere i prezzi dei terreni demaniali destinati alla coltivazione in quella Repubblica, crediamo opportuno di indicare i prezzi stabiliti per ogni ettaro di terreno. Il valore è calcolato a *pesos*, il cui valore era nel febbraio scorso alla Borsa di Parigi di lire italiane 2.60.

STATI E TERRITORI	Prezzo per ogni ettaro — <i>Pesos</i>	STATI E TERRITORI	Prezzo per ogni ettaro — <i>Pesos</i>
Aguascalientes	2 50	Puebla	3.30
Campêche	2.25	Queretaro	2 20
Chiapas	3. »	San Luis Potosi	2.50
Chihuahua	1.20	Sinaloa	1.30
Coahuila	1.10	Sonora	1.44
Colima	1.19	Tabasco	3.60
Durango	1.20	Tamaulipas	1.20
Guanajuato	2.20	Tlaxcala	2.20
Guerrero	1.20	Veracruz	2.75
Hidalgo	2.50	Yucatan	2.30
Jalisco	2.20	Zacatecas	2.20
Mexico	2.75	Distretto Federale	6.10
Michoacan	3. »	Territorio di Tepic	2.30
Morelos	4.40	Territorio della Bassa California	0 70
Nuevo Leon	1 10	Territorio di Quintana Roo	0.30
Oaxaca	2.20		

I prezzi variano in ragione della distanza dai centri e dalle ferrovie; quello più elevato riguarda il distretto federale, il che dipende dal fatto che questo distretto fornisce i suoi prodotti alla capitale federale.

Il prezzo minore è assegnato ai terreni del territorio di " Quintana Roo ", i quali sono situati a notevole distanza dai centri popolati e dalle ferrovie.

Quella regione presenta altresì pericoli e rischi per i coltivatori a cagione del clima e delle tribù selvagge dei "Mayas Bravos", di cui abbonda ancora.

Nel caso in cui i nostri connazionali in quella Repubblica, allettati dalla bassezza dei prezzi, intendessero fare acquisti di terreni, è opportuno che si rivolgano alla R. Legazione italiana per avere particolareggiate informazioni sul clima, sulla sicurezza personale e sulla natura dei terreni, che non tutti si prestano ad una proficua cultura.

Notizie circa il raccolto del caffè nello Stato di San Paolo (Brasile).

Ciò che riguarda la produzione del caffè nello Stato di San Paolo avendo importanza per gli agricoltori italiani che risiedono in quello Stato o vi si dirigono, crediamo utile dare le seguenti notizie fornite dal r. console generale d'Italia in San Paolo, circa le previsioni intorno alla prossima raccolta.

È opinione che la prossima raccolta (*colheita*) del caffè nello Stato di San Paolo sarà abbondante, per effetto principalmente delle copiose piogge. Si calcola che la produzione in tutto lo Stato di San Paolo sarà superiore ai dieci milioni di sacchi, ossia alle 600.000 tonnellate.

Il r. viceconsole in Campinas riferisce che nel distretto della sua giurisdizione si fa assegnamento su una *colheita* assai buona; e se le condizioni atmosferiche si manterranno favorevoli, il raccolto sarà superiore a quello dell'anno scorso, in alcuni municipi persino del 50 per cento. Gli agenti consolari in San Manoel do Paraizo e Jahù ritengono che in quei municipi il raccolto sarà, rispettivamente, di due milioni di *arrobas*. Il reggente il consolato di Ribeirão Preto riferisce che la maggior parte dei *fazendieri* spera in un prodotto doppio di quello del decorso anno. Il reggente il r. viceconsolato in San Carlos do Pinhal e gli agenti consolari in Taubaté, Pirassununga e San José do Rio Pardo non indicano a quanto potrà presumibilmente ammontare il raccolto, ma credono che sarà copioso.

Sulla valorizzazione del caffè nel Brasile.

Nel Bollettino n. 5 furono date particolareggiate informazioni intorno ai progetti di legge presentati alle due Camere legislative dello Stato di San Paolo sulla valorizzazione del caffè nel Brasile.

A complemento di quelle informazioni diamo il testo della convenzione stipulata a Taubaté, il 26 febbraio 1906, dal dottore Giorgio Tibiricà, presidente dello Stato di San Paolo, coi presidenti degli Stati di Minas Geraes e Rio de Janeiro, allo scopo di valorizzare il caffè,

regolarne il commercio e promuovere l'aumento del suo consumo, nonchè di istituire una Cassa di emissione e di conversione per dare stabilità al valore della moneta brasiliana.

Il testo della convenzione fu poi inviato dal presidente dello Stato di San Paolo a quello della Repubblica per la debita approvazione, ai sensi dell'articolo 48, alinea 11, della costituzione federale.

La Commissione nominata dal presidente della Confederazione per l'esame della convenzione osservò che, essendo nell'articolo 8 sancito che lo Stato di San Paolo avrebbe promosso le operazioni di credito sino a 15 milioni di sterline per la creazione della riserva metallica di una Banca di emissione e conversione, allo scopo di dare stabilità al valore della moneta, e che i proventi di questa riserva dovessero essere devoluti al miglioramento del mercato del caffè, la convenzione perdeva la sua fisionomia regionale per assumere quella di interesse federale.

Perciò tale convenzione doveva essere sottoposta all'approvazione del Congresso nazionale, secondo il disposto del citato articolo 48 della costituzione.

Oltre a ciò, la Commissione osservava che, sebbene l'insieme dei principi sanciti nella convenzione si aggiri intorno al contenuto dell'articolo 8, si trovano nondimeno in essa provvedimenti, come quelli che si riferiscono alla diffusione ed ai vantaggi dell'industria cafeefera, alla specificazione dei tipi commerciabili di caffè, al divieto di esportazione delle qualità inferiori e allo svolgimento del commercio di esso, i quali, per la loro natura, entrano nelle attribuzioni dei poteri pubblici dei singoli Stati, e potrebbero essere senz'altro applicati da essi.

Quanto alla proposta fatta dal presidente dello Stato di San Paolo, che fosse convocato straordinariamente il Congresso federale nello scorso mese di marzo per l'esame del testo della convenzione, il presidente della Repubblica non credette opportuno di farlo per le speciali condizioni politiche in cui si trovava il paese dopo l'elezione presidenziale, ed alla vigilia di quelle dei rappresentanti e dei senatori.

Segue il testo della convenzione.

Convenzione stipulata il 26 febbraio 1906 a Taubaté tra gli Stati di Rio Janeiro, Minas Geraes e San Paulo, allo scopo di valorizzare il caffè, di regolarne il commercio, di promuovere l'aumento del suo consumo e di creare una Cassa di conversione per dare stabilità al valore della moneta.

Art. 1. Sino a che sarà stimato conveniente, gli Stati contraenti si obbligano di mantenere, nei mercati nazionali, il prezzo minimo da 55 a 65 franchi in oro o in moneta corrente del paese al cambio del giorno, per ogni sacco

di 60 kg. di caffè, tipo 7 americano, nel primo anno; questo prezzo minimo potrà in seguito essere elevato sino ad un massimo di 70 franchi, secondo le opportunità del mercato. Per le qualità superiori, secondo la stessa classificazione americana, i prezzi indicati saranno aumentati proporzionalmente negli stessi periodi.

Art. 2. I Governi contraenti, per mezzo di opportuni provvedimenti, procureranno d'impedire l'esportazione all'estero del caffè inferiore al tipo 7 e di favorire, per quanto sarà possibile, lo sviluppo del suo consumo nel paese.

Art. 3. I Governi contraenti si obbligano ad organizzare e mantenere un servizio regolare e permanente di propaganda intesa allo scopo di aumentare il consumo del caffè, sia con lo sviluppo degli attuali mercati, sia con l'apertura e la conquista di mercati nuovi, sia con la difesa contro le frodi e le falsificazioni.

Art. 4. I Governi contraenti, quando sarà giudicato opportuno, stabiliranno i tipi nazionali del caffè, promuovendo la creazione di Borse e di Camere sindacali per il suo commercio: secondo i nuovi tipi saranno allora fissati i prezzi ai quali si riferisce l'articolo 1.

Art. 5. Ai produttori di caffè saranno concessi i mezzi di migliorare le qualità del prodotto.

Art. 6. I Governi contraenti si obbligano ad imporre una soprattassa di 3 franchi, soggetta ad aumento o diminuzione, per ogni sacco di caffè che sia esportato da ciascuno Stato, nonchè a conservare le leggi che in detti Stati ostacolano, per mezzo di imposte sufficientemente elevate, l'aumento della superficie dei terreni coltivati a caffè nei loro territori, durante il termine di due anni, che potrà essere prorogato di comune accordo.

Art. 7. Il prodotto della soprattassa, di cui all'articolo precedente, pagata all'atto dell'esportazione, sarà riscosso dalla Confederazione e destinato al pagamento degli interessi e all'ammortizzamento dei capitali necessari all'esecuzione della presente convenzione, e il rimanente servirà a coprire le spese necessarie per i servizi imposti da essa. La riscossione della soprattassa incomincerà appena effettuato il disposto dell'articolo 8.

Art. 8. Per l'esecuzione di questa convenzione lo Stato di San Paulo è autorizzato a promuovere subito, dentro o fuori della Confederazione, con la garanzia della soprattassa di 3 franchi, di cui all'articolo 6, e con la responsabilità solidale dei tre Stati, le operazioni di credito necessarie sino ad un capitale di 15 milioni di sterline, il quale servirà come riserva della Cassa di emissione e di conversione che sarà istituita dal Congresso nazionale per dare stabilità al valore della moneta.

§ 1. Il prodotto dell'emissione sopra detta riserva sarà devoluto, secondo i termini di questa convenzione, alla regolarizzazione del commercio

del caffè e alla valorizzazione di esso, senza pregiudizio per la Cassa di conversione delle altre dotazioni per scopi istituiti con legge.

§ 2. Lo Stato di San Paulo, prima di ultimare le operazioni di credito sopra indicate, sottometterà le sue condizioni e clausole alla cognizione ed approvazione della Confederazione e degli altri Stati contraenti.

§ 3. Nel caso si rendesse necessaria la garanzia della Confederazione per le dette operazioni di credito, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 2, n. 10, della legge n. 1452 del 30 dicembre 1905.

Art. 9. L'organizzazione e la direzione di tutti i servizi di cui tratta questa convenzione saranno affidati ad una Commissione di tre membri, nominati uno per ciascuno Stato, sotto la presidenza di un quarto membro, fornito del solo voto di scioglimento e scelto dai tre Stati.

§ 1. Ciascun membro avrà un supplente, nominato ugualmente dai rispettivi Stati, che lo sostituirà in caso d'impedimento.

Art. 10. La Commissione di cui all'articolo precedente istituirà tutti i servizi e nominerà tutto il personale necessario all'esecuzione della convenzione, e potrà affidarne in parte l'esecuzione a qualche Associazione o Impresa nazionale, sotto la sua immediata direzione e secondo sarà stabilito nel regolamento.

Art. 11. Sede della Commissione direttiva sarà la città di San Paulo.

Art. 12. Per l'esecuzione dei servizi di questa convenzione, la Commissione compilerà un regolamento, che sarà sottoposto all'approvazione degli Stati contraenti, i quali, nel termine di 15 giorni, dovranno pronunciarsi in proposito. Il detto regolamento si considererà come approvato da quello Stato che non si sarà pronunciato entro quel termine.

Art. 13. Gli oneri e i vantaggi risultanti da questa convenzione saranno distribuiti tra gli Stati contraenti, in proporzione della quota di riscossione della soprattassa, con cui ciascuno Stato partecipa, secondo il modo che sarà stabilito nel regolamento.

Art. 14. Gli Stati contraenti riconoscono ed accettano il Presidente della Repubblica come arbitro in qualunque questione che possa sorgere fra i contraenti nell'esecuzione della presente convenzione.

Art. 15. La presente convenzione andrà in vigore dal giorno della sua approvazione da parte del Presidente della Repubblica, a termini dell'articolo 48, n. 16, della Costituzione federale.